

NUOVO STATUTO
S.NA.I.P.O.
SINDACATO NAZIONALE INSEGNANTI DI PRATICA OPERATIVA
E LAVORATORI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1 Costituzione e principi

È costituito con sede in Castenaso (BO), Via Copernico n.22, lo "S.NA.I.P.O. - Sindacato Nazionale Insegnanti di Pratica Operativa ed altro personale della scuola e della Pubblica Amministrazione - organizzazione libera e democratica di tutti i docenti e personale A.T.A. (Amministrativo, tecnico e ausiliario) che prestano servizio nella scuola, nonché del personale della pubblica amministrazione.

Lo S.NA.I.P.O. si riserva, in futuro, di aderire ad una Confederazione dei Sindacati.

Lo S.NA.I.P.O. s'ispira ai principi della Carta Costituzionale

Art 1 bis (Definizioni)

Per amministrazioni Pubbliche s'intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole d'ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le università, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2 Finalità

Lo S.NA.I.P.O. ha per obiettivo di tutelare e sviluppare, attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del personale docente, A.T.A. e della pubblica amministrazione.

In particolare difende i diritti sindacali del suddetto personale, nonché l'aggiornamento della loro professione.

Art.3 Tesseramento

Lo S.NA. I.P.O. rappresenta tutto il personale di cui all'art.1.

Hanno titolo all'iscrizione il personale suddetto con contratto a tempo determinato e indeterminato.

Tutto il personale di cui all'art. 1 che s'impegna all'osservanza del presente Statuto e che versa la quota annuale d'iscrizione è socio S.NA.I.P.O.

Il tesseramento avviene secondo norme che saranno stabilite dalla segreteria nazionale.

La segreteria nazionale stabilirà, altresì, la ripartizione delle quote d'iscrizione fra la segreteria nazionale e quella regionale.

Art. 4 Elezioni interne

Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi ed in quelli di controllo sono elettive.

Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti.

Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti..

Art.5 ORGANI REGIONALI

Sono organi regionali:

- 1) l'Assemblea degli scritti regionali
- 2) la Segreteria Regionale

- 3) il Segretario Regionale
- 3) il revisore dei conti
- 5) il componente S.NA.I.P.O. delle RSU delle scuole

Art. 6 La segreteria Regionale

La segreteria regionale è eletta dagli iscritti della regione, è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, ripartiti in numero proporzionale alla consistenza degli stessi iscritti.

La segreteria regionale assume le direttive del Sindacato nell'ambito regionale.

Svolge, nell'ambito regionale, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli organi centrali, dispone in materia di bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività d'assistenza e consulenza.

La segreteria regionale esercita, altresì, il controllo delle attività dei componenti SNAIPO delle RSU nelle scuole.

Art. 7 Il segretario regionale

La segreteria regionale elegge, nel proprio seno, il Segretario regionale e un vicesegretario con compiti quest'ultimo anche di segretario amministrativo.

Il segretario Regionale ha la rappresentanza legale del Sindacato nell'ambito della provincia e della regione e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità della segreteria

Art. 8 Il componente S.NA.I.P.O. delle RSU nella scuola.

Il componente S.NA.I.P.O. delle RSU nella scuola rappresenta il sindacato, tutela gli interessi e salvaguarda i diritti dei soci sul posto di lavoro, cura l'informazione e la propaganda, provvede al tesseramento, può indire l'assemblea dei lavoratori, partecipa, nel rispetto del CCNL, in maniera determinante alla contrattazione interna della scuola, ecc.

Art. 9 Il revisore dei conti

Il revisore dei conti più un supplente è eletto dall'assemblea degli iscritti.

Il compito del revisore dei conti è di controllare l'andamento amministrativo del Sindacato e la regolarità di tutte le spese effettuate dalla segreteria regionale.

Il revisore dei conti propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali alla segreteria nazionale.

Art 10 ORGANI NAZIONALI

Sono organi nazionali:

- 1) il Congresso nazionale
- 2) la Segreteria Generale
- 3) il Segretario Generale
- 4) il Revisore dei conti

Art. 11 Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale dello S.NA.I.P.O., costituito dai componenti delle RSU dello SNAIPO nelle scuole e dalle segreterie regionali, è l'organo fondamentale che delibera la linea del Sindacato.

Sarà compito del Congresso Nazionale:

- a) esaminare e discutere la relazione sull'operato del sindacato e sulla situazione sindacale e scolastica nel quadro sociale e politico;
- b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale ;
- c) esaminare il rendiconto finanziario dell'organizzazione e fissare le direttive di massima per l'utilizzazione delle risorse economiche in sede d'elaborazione dei bilanci preventivi:

- d) eleggere la segreteria nazionale;
- e) eleggere il revisore dei conti più il supplente.
- f) approvare eventuali modifiche dello Statuto

Il Congresso nazionale si riunisce in via ordinaria , ogni anno, in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal segretario generale.

Art. 12 La segreteria Generale

La segreteria generale è eletta ogni tre anni dal Congresso nazionale, è composto di 5 membri. Nel corso della sua prima riunione, essa elegge nel proprio seno, il segretario generale, un vicesegretario vicario, un vicesegretario con il compito di dirigere anche l'organo di stampa, un vicesegretario coordinatore delle segreterie regionali e un segretario amministrativo.

La segreteria Generale è organo esecutivo del Sindacato; attua con collegiale responsabilità i deliberati del congresso nazionale.

Art. 13 Il segretario Generale

Il segretario Generale rappresenta il Sindacato e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata dal congresso nazionale, nel rispetto del principio di collegialità con la segreteria generale, che presiede , dirige e coordina; assume la direzione politica dell'organo di stampa.

Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare il Sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative.

Art. 14 Organo di stampa

L'organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti interni dell'organizzazione nel rispetto del presente Statuto. Su tale organo deve essere divulgata notizia dei temi trattati dagli organi centrali, delle tesi emerse, delle deliberazioni adottate, dell'attività sindacale, ecc.

La segreteria generale nomina il Direttore Responsabile e il comitato di redazione.

Art. 15 Il revisore dei conti

Il revisore dei conti più un supplente è eletto dal congresso nazionale.

Il compito del revisore dei conti è di controllare l'andamento amministrativo del Sindacato e la regolarità di tutte le spese effettuate dalla segreteria nazionale.